

Contratto di comodato d'uso

TRA

Il Comune di Misilmeri (Provincia di Palermo), con sede in Piazza Comitato 1860 n. 26 c.a.p. 90036 Misilmeri, (in seguito indicato come Comune), rappresentato dal legale rappresentante, Sindaco pro-tempore, Pietro D'Alì nato il 18 giugno 1951 a Misilmeri n. 26

E

L'Arcipretura Parrocchi S. Giovanni Battista, con sede a Misilmeri via Giusto Ferraro, n. 1 rappresentata da Don Filippo Gianfortone nato a Caccamo il 27/04/1969, nella qualità di Parroco coordinatore e presidente della Caritas.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1- Il comune di Misilmeri (comodante)- visto il provvedimento di Giunta Comunale n. -----del -----con la quale l'Amministrazione comunale pro-tempore ha deliberato di affidare in comodato d'uso all'arcipretura Parrocchia S. Giovanni Battista l'assegnazione di un locale per la realizzazione di un centro cittadino per la distribuzione di alimenti, visto il contratto di comodato d'uso gratuito della durata di un anno stipulato in data 23/03/2010, con il quale il Comune ha affidato all'arcipretura S. Giovanni Battista, di seguito definita ("Comodatario"), un locale del mercato ortofrutticolo, stand. N. 2, sito in Misilmeri Viale Europa, da adibire a centro per la distribuzione degli alimenti a famiglie bisognose, considerato che l'Arcipretura S. Giovanni Battista ha fatto richiesta verbale all'Amministrazione Comunale di concedere l'assegnazione del locale sopra descritto per ulteriori anni uno, giusta richiesta prot. n. 8934 del 13/03/2012, considerato che è intenzione

dell'Amministrazione Comunale favorire l'attività di distribuzione alimenti a cittadini disagiati svolta dalla Parrocchia S. Giovanni Battista, si assegna in comodato d'uso gratuito per un anno all'Arcipretura Parrocchia S. Giovanni Battista, che lo riceve ed accetta nella condizione in cui attualmente si trova, un locale del Mercato ortofrutticolo stand. N. 2, sito in Misilmeri nel viale Europa, da adibire a centro per la distribuzione alimenti a famiglie bisognose.

Art. 2 - Il locale sopra descritto deve essere utilizzato esclusivamente per i fini di cui all'art. 1, pena la risoluzione immediata del presente contratto.

Art. 3 - Tutte le spese comprese quelle di manutenzione ordinaria per il locale oggetto del presente contratto di comodato d'uso sono a carico dell'Arcipretura Parrocchia S. Giovanni Battista.

Art. 4- La durata del presente contratto è convenuta in un anno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, o fino alla cessazione per qualsiasi altra causa. Qualora alla scadenza il contratto non dovesse essere soggetto a rinnovo, l'Arcipretura Parrocchia S. Giovanni Battista provvederà alla restituzione immediata del locale nello stato in cui viene consegnato. La proprietà dei beni rimane, come per legge, al Comune di Misilmeri, che in qualsiasi momento, e senza che l'Arcipretura Parrocchia s. Giovanni Battista abbia nulla a pretendere, può richiederne la restituzione.

Art. 5- L'Arcipretura Parrocchia S. Giovanni Battista si obbliga conservare e custodire i beni di cui sopra con cura e con normale diligenza, e a non destinarli ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l'uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, e a

restituire al Comune di Misilmeri, al termine della scadenza del contratto, il locale di che trattasi nelle condizioni in cui si trova all'atto della consegna.

Art. 6 - L'Arcipretura Parrocchia S. Giovanni Battista è responsabile a tutti gli effetti di legge dell'uso del locale.

Art. 7- Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Art. 8 - Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 9- Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Arcipretura Parrocchia s. Giovanni Battista.

Art. 10 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

MISILMERI, lì

Per il Comune

Per L'Arcipretura